



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 2512

Torino, 30/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2750, PIAZZA NIZZA 46. ATTO DI ASSENSO INTERVENTI DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 242-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Visto l'avvio del procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., ns. prot. n. 7946 del 10/09/2019.

Visto il documento inviato via PEC il 26/05/2020 (ns. prot. n. 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044 del 28/05/2020) da Genovese & Associati per conto di Yield Capital Partners S.r.l. "Progetto di bonifica del 17/04/2020 a firma del Geol. Pietro Campantico" presentato quale progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la nota prot. n. 4811 del 26/06/2020 con cui il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto parere all'Area Edilizia Privata al fine di individuare la necessità di acquisizione di eventuali ulteriori atti di assenso comunque denominati in materia edilizia o urbanistica.

Visto il parere prot. n. 5315 del 14/07/2020 (ns. prot. n. 5296 del 14/07/2020) dell'Area Edilizia Privata del Comune di Torino con cui conferma che non sono necessari ulteriori atti di assenso e prescrive, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, delle N.U.E.A del P.R.G., la comunicazione, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività.

Ritenuto di non convocare la conferenza dei servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 242-bis in quanto non necessario acquisire atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica da altre Amministrazioni al di fuori del Comune di Torino.

Ritenuto opportuno ricordare che Yield Capital Partners S.r.l. è responsabile della veridicità dei

dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 241/1990 e s.m.i. come richiamato dall'art. 242-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto l'art. 242-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per il quale la presente determinazione conclusiva sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica.

Considerato, per quanto sopra, che non risulta necessaria la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA- ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 380/01 esclusivamente per le operazioni di scavo e rimozione del suolo costituenti attività di bonifica.

Ritenuto necessario che la data di inizio lavori, che deve essere comunicata al Comune di Torino e ad Arpa Piemonte non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso ai sensi dell'art. 242-bis comma 2, sia comunicata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'inizio lavori per organizzare eventuali sopralluoghi.

Ritenuto opportuno ricordare che al termine dei lavori è necessario presentare agli Enti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis.

Ritenuto opportuno evidenziare che le attività di caratterizzazione di cui al comma 3 dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a discrezione dell'ente di controllo Arpa Piemonte, potranno interessare oltre alle aree oggetto di intervento, anche le rimanenti porzioni del sito entro il perimetro che lo distingue dal resto dell'area.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di assentire all'esecuzione degli interventi di bonifica in procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al documento inviato via PEC il 26/05/2020 (ns. prot. n. 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044 del 28/05/2020) da Genovese & Associati per conto di Yield Capital Partners S.r.l. "Progetto di bonifica del 17/04/2020 a firma del Geol. Pietro

Campantico” secondo gli intendimenti tecnici e gestionali ivi descritti;

2) di richiedere che:

a) sia data comunicazione della data di inizio lavori a Comune di Torino e ARPA Piemonte **con almeno quindici giorni di anticipo** per organizzare eventuali sopralluoghi;

b) al termine dei lavori sia presentata agli Enti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell’art. 242-bis;

c) sia presentata agli Enti, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione** una planimetria georiferita delle aree oggetto di intervento di bonifica in formato .dwg o shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

d) sia effettuata la comunicazione alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte **almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori**, come previsto dall’art. 5 comma 18 delle NUEA del PRG;

e) al fine di contenere al massimo le eventuali situazioni di degrado, connesse con l’interruzione dei lavori di trasformazione dell’area, e garantire le migliori condizioni di sicurezza, nelle more di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, siano programmate le operazioni di scavo con tempistiche tali da non lasciare tempi di inattività tra la fase di scavo e bonifica e quella relativa alla successiva costruzione dei nuovi edifici.

3) di ricordare che:

a) la data di inizio lavori deve essere comunicata al Comune di Torino e ad Arpa Piemonte **non oltre trenta giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 242-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

b) le attività di caratterizzazione di cui al comma 3 dell’art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a discrezione dell’ente di controllo Arpa Piemonte, potranno interessare oltre alle aree oggetto di intervento, anche le rimanenti porzioni del sito entro il perimetro che lo distingue dal resto dell’area;

c) ultimati gli interventi di bonifica, dovrà essere presentato agli Enti preposti il piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell’art. 242-bis;

4) di trasmettere la presente determinazione a Yield Capital Partners S.r.l. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte Settore Servizi Ambientali, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Comune di Torino Area Edilizia Privata, Divisione Urbanistica e Territorio, Genovese & Associati;

5) di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità

amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- Parere Area Edilizia Privata prot. n. 5315 del 14/07/2020 (ns prot. n. 5296 del 14/07/2020).

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino